

## COMUNICATO STAMPA

### AIUTI DI STATO: IL RICORSO AL TAR DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMMERCIALISTI ITALIANI

Roma, 07 giugno 2022

È stato presentato oggi il ricorso presso il TAR del Lazio contro l’Agenzia delle Entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Temporary Framework per le misure di aiuto e sostegno all’economia nell’emergenza epidemiologica da covid-19 (c.d. Aiuti di Stato)”, in scadenza il 30/06/2022.

Il ricorso è stato promosso dalle Associazioni AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC, nelle persone dei rispettivi Presidenti, ai quali si sono aggiunti numerosi colleghi da tutto il territorio nazionale, i quali hanno agito in proprio e come amministratori di società.

Secondo i ricorrenti, l’adempimento presenta evidenti elementi di illegittimità, in quanto L’Agenzia delle Entrate, in aperto contrasto con le norme dello Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 6, comma 4, legge 212/2000), richiede la comunicazione di dati che sono già nella sua disponibilità, esponendo anche il dichiarante al rischio di errori e conseguenti sanzioni civili e penali. Inoltre, detto provvedimento, delinea un quadro nel quale si scorgono i profili di un eccesso di potere e di travisamento della delega ministeriale da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale, non attenendosi alla richiesta del MEF di una dichiarazione sintetica attestante il non superamento dei massimali, richiede la compilazione di un modello di 8 pagine.

In ogni caso, la scadenza stabilita del 30 giugno è illogica, in ragione del fatto che i dati da riportare nel modello di autodichiarazione sono quelli relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, un arco temporale, quindi, che si conclude il giorno stesso della scadenza, in palese violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Il ricorso evidenzia infatti come il contribuente subisca un aggravio procedimentale inutile e dalle modalità articolate e complesse che richiedono il supporto di un professionista e che sono ad alta probabilità di errore.

I ricorrenti, considerati i tempi stretti della scadenza del 30 giugno, e la non sussistenza di *“reale e concreta esigenza che possa giustificare di gravare in misura così rilevante sul contribuente, imponendo degli adempimenti particolarmente complessi e delle scadenze immediate”* hanno richiesto la misura della sospensiva del provvedimento.

Il ricorso si va ad aggiungere all’azione svolta sempre dalle Associazioni nel maggio scorso, presso i Garanti del Contribuente regionali, affinché gli stessi si attivino nei confronti dell’Agenzia per chiedere ragione di questa palese violazione dei diritti.